

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

### **PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI UN PROGETTO DENOMINATO**

#### **“PACE, DIRITTI UMANI, NAZIONI UNITE – PADNU”**

TRA

l'Università degli Studi di Trieste (Codice Fiscale 80013890324), nel seguito “Università di Trieste”, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa 1, nella persona del Magnifico Rettore *pro tempore*, prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD) il 17/06/1965, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Università medesima, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2022 (Rep. n. 390/2022, Prot. n. 136058)

E

l'Università degli Studi di Udine (Codice Fiscale 80014550307), nel seguito “Università di Udine”, con sede legale in Udine, via Palladio 8, rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore*, prof. Roberto Pinton, nato a Padova (PD) il 14/02/1956, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Università medesima, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 27 settembre 2022

E

la SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Codice Fiscale 80035060328), nel seguito “SISSA”, con sede in Trieste, via Bonomea n. 265, nella persona del Direttore *pro tempore* prof. Andrea Romanino, nato a Imperia (IM), il 09/10/1967, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la sede legale della SISSA medesima, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 28 giugno 2022, su parere favorevole espresso dalle Aree Scientifiche e dal Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali e Umanistiche della SISSA;

#### **PREMESSO**

– che le Università di Trieste e Udine hanno tra le finalità statutarie la promozione, l'organizzazione,

la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati nonché lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale; promuovono e partecipano a collaborazioni, stipulano convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca, servizi e trasferimento tecnologico con società, enti, consorzi ed imprese pubbliche e private, nazionali ed internazionali, comunitarie e straniere;

- che la SISSA è istituto di ricerca e istruzione superiore e, in quanto tale, promuove attività di ricerca pura e applicata in nuove discipline, nonché iniziative volte a integrare discipline diverse per mettere a disposizione del mondo produttivo le proprie competenze; può attivare collaborazioni con altri enti, anche attraverso convenzioni e mediante la costituzione di consorzi, fondazioni, associazioni, società o altre strutture associative di diritto privato, a condizione che siano strutturate e gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico dell'attività svolta;

- che la SISSA, tramite il Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali e Umanistiche, nel seguito "ILAS", istituito con legge 29.01.1986, n. 26 nell'ambito della SISSA e regolamentato con D.M. 11.07.1989, n. 405, persegue lo scopo di combinare culture scientifiche e umanistiche e di esplorare le connessioni tra arte, etica, storia, filosofia e scienza; di organizzare eventi pubblici, prendendo spunto da questioni scientifiche e curiosità e abbracciando diversi e svariati temi. ILAS organizza corsi di specializzazione post laurea, scuole estive per un pubblico di specialisti, mostre multimediali, pubblicazioni, conferenze ed eventi pubblici su diverse tematiche tra cui le dipendenze;

- che in data 15 luglio 2013 le Università di Trieste e di Udine e la SISSA hanno sottoscritto un Protocollo che estende alla SISSA le istituzioni del coordinamento, gli strumenti e le azioni previsti dall'Accordo di programma stipulato in data 13 giugno 2012 tra l'Università di Udine e di Trieste. Tale accordo è finalizzato, principalmente, a predisporre forme istituzionali di raccordo tra le Parti contraenti per programmare e coordinare le rispettive attività nel campo dell'offerta formativa, della ricerca, del trasferimento tecnologico e dei servizi;

- che nell'ambito di tale Accordo, le Parti hanno proposto di realizzare il Progetto "Pace, Diritti Umani, Nazioni Unite – PADNU" (di seguito "Progetto"), rivolto principalmente a trasferire e valorizzare le risorse bibliografiche e documentali delle Nazioni Unite, attualmente collocate presso la biblioteca depositaria di Trieste, attraverso la creazione di un'infrastruttura di ricerca, formazione e terza

missione presso il polo di Gorizia dell'Università di Trieste, dove hanno collocazione alcuni corsi altamente internazionalizzanti di UniTs e UniUd.

– che la SISSA, l'Università di Udine e l'Università di Trieste hanno interesse alla valorizzazione delle risorse documentali e bibliografiche esistenti, al fine di supportare le attività di ricerca e di *outreach*, già svolte dalle Università del FVG e di attrarre competenze, risorse e conoscenze nuove;

– che le Parti hanno interesse a consolidare e a rafforzare i proficui rapporti di collaborazione esistenti partecipando alla realizzazione del Progetto;

– che le Parti hanno interessi comuni allo sviluppo del territorio, in termini culturali, infrastrutturali ed imprenditoriali, nonché alla creazione di reti di conoscenza e di sviluppo dell'innovazione;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **ART. 1 - Premesse**

Le premesse del presente Accordo sono parte integrante e sostanziale dello stesso.

#### **ART. 2 – Oggetto e finalità**

Con il presente accordo la SISSA, che partecipa al Progetto tramite il Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali e Umanistiche, l'Università di Trieste e l'Università di Udine intendono promuovere forme di collaborazione e favorire le sinergie possibili volte alla realizzazione del Progetto "Pace, Diritti

Umani, Nazioni Unite – PADNU" (di seguito per brevità "Progetto").

Le principali finalità che caratterizzano il Progetto, condivise dalle Parti, sono le seguenti:

- a) Velocizzare l'acquisizione di nuove conoscenze**
- b) Sviluppare percorsi formativi**
- c) Attrarre giovani ricercatori di elevato livello**

#### **ART. 3 – Obiettivi del Progetto**

Obiettivi del progetto sono:

- il recupero e la valorizzazione del patrimonio documentale consistente nella Raccolta della Società delle Nazioni (1920-1947) e nella Biblioteca delle Nazioni Unite (1945 ad oggi), trasferendole

dalla sede di Trieste alla sede di Gorizia dell'Ateneo di Trieste;

- la costituzione di un'infrastruttura di ricerca, formazione e terza missione in grado di attrarre giovani ricercatori italiani ed europei e di sostenere lo sviluppo dell'attività didattica regionale e di altre attività utili alla cittadinanza, quali ad esempio corsi per la ricerca bibliografica, corsi di aggiornamento per docenti delle scuole secondarie, attuazione del MOU per scienziati rifugiati.

#### **ART. 4 – Attuazione del Progetto e impegni delle Parti**

Per la realizzazione del Progetto di cui all'articolo 2, le Parti potranno stipulare specifici accordi attuativi anche con altri soggetti pubblici o privati interessati a collaborare allo sviluppo del Progetto medesimo. Con la sottoscrizione di tali accordi attuativi le Parti si impegnano a definire gli obiettivi di dettaglio, le azioni e i risultati attesi, tempi e risorse impiegate per la realizzazione dello specifico obiettivo.

Gli atti in questione regoleranno altresì le modalità per l'utilizzazione - anche a titolo oneroso - dei rispettivi locali, laboratori e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione degli impianti e dei servizi informatici e telematici, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture.

Tali accordi definiranno altresì il regime di proprietà intellettuale di eventuali risultati derivanti dall'attività di ricerca congiunta, nonché gli obblighi e le responsabilità in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e coperture assicurative.

#### **ART. 5 - Proprietà intellettuale dei risultati e segretezza**

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno.

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa

vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

#### **Articolo 6 – Clausola di non concorrenza**

Le attività poste in essere dai singoli docenti nell'ambito degli accordi attuativi, di cui al precedente articolo 4, non devono porsi in concorrenza con gli interessi degli Atenei o della SISSA. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza è tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettivo o potenziale, al proprio ente di appartenenza che dovrà adoperarsi al meglio per risolvere la situazione di conflitto.

#### **ART. 7 – Limitazione di responsabilità**

Ciascuna Parte del presente Protocollo non si assume le obbligazioni delle altre Parti né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.

È esclusa ogni garanzia di una parte per le obbligazioni contratte dalle altre Parti, anche solidalmente fra loro; è parimenti esclusa ogni garanzia delle altre Parti, anche solidalmente prestata, per le obbligazioni contratte soltanto da una di esse.

Ciascuna Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri gravanti sulla stessa.

#### **Articolo 8 - Coperture assicurative**

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro del presente Protocollo, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

#### **ART. 9 – Adempimenti relativi alla sicurezza**

Fatto salvo quanto verrà disciplinato negli accordi attuativi di cui all'art.4 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10 del DM 363/98, si concorda che restano in capo al datore di lavoro di ciascuna delle Parti gli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e smi per la tutela della salute e

sicurezza sul lavoro del proprio personale che presterà la propria opera presso le sedi dell'altra parte. Il personale delle parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle attività di cui al presente protocollo, osservando le disposizioni in materia di sicurezza e salute previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, in particolare gli obblighi dell'art.20, oltre alle indicazioni fornite dai responsabili della struttura ospitante e/o dal Responsabile delle attività. Ciascuna parte informerà tempestivamente l'altra parte di ogni incidente e/o infortunio capitato al personale durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo.”

#### **ART. 10 - Durata**

Il presente Protocollo ha validità di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per uguale periodo tramite scambio di intenti tra le parti da inviarsi tramite posta elettronica certificata P.E.C. prima della scadenza.

#### **ART. 11 – Facoltà di recesso**

Ciascuna delle Parti del presente Protocollo ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, dandone preavviso alle altre mediante posta elettronica certificata P.E.C., almeno tre mesi prima della data prevista per il recesso.

In caso di esercizio di recesso unilaterale, le Parti convengono fin d'ora che saranno portate a termine tutte le attività previste dal Protocollo e da eventuali accordi attuativi in corso di esecuzione al momento del recesso, salvo diverse pattuizioni specifiche intervenute tra le Parti.

#### **ART. 12 – Tutela dei dati personali**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”) e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali - quali ad esempio nominativo, qualifica, fonte dell'eventuale rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti - relativi alle persone fisiche, che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti, e ai propri dipendenti o collaboratori, coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente accordo, sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende, conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web (per SISSA [www.sissa.it](http://www.sissa.it) ; per Università di Trieste [www.units.it](http://www.units.it) ; per Università di Udine [www.uniud.it](http://www.uniud.it) ).

#### **ART. 13 - Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dalla presente convenzione. Nel caso in cui tale definizione amichevole non possa essere raggiunta, per ogni eventuale vertenza che sorgesse fra le Parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione della convenzione sarà competente il Foro di Trieste.

#### **ART. 14 – Registrazione**

Il presente Protocollo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n.131. Le spese di registrazione verranno sostenute a cura della Parte richiedente. Il presente atto, firmato digitalmente, è redatto in bollo a carico delle parti in uguale misura. L'imposta di bollo, per l'unico esemplare firmato digitalmente è assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014, dall'Università di Udine per la sua quota parte -autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 d.d. 23/06/2015, dall'Università di Trieste per la sua quota parte - autorizzazione Agenzia delle Entrate di Trieste n. 410481 del 1993, dalla SISSA per la sua quota parte - autorizzazione Agenzia delle Entrate n.166/2017 del 08.08.2017.

Date e luoghi delle firme digitali

Per l'Università degli Studi di Trieste Per l'Università degli Studi di Udine Per la SISSA

Il Rettore

Il Rettore

Il Direttore

Prof. Roberto Di Lenarda

Prof. Roberto Pinton

Prof. Andrea Romanino